Sent. 3306/08 Nep. 7650/08

SENTENZA N.

N. 81610/2004

N.

REG. DEP.



## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato; promossa con atto di citazione notificato in data 2.12.2004 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

(c.f. elettivamente domiciliato in Milano via Palermo 1, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gallinoni, che lo rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di citazione-

ATTORE

#### **CONTRO**

in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti in data 04.10.04 n. 41477 rep. Notaio dagli avv.ti Rita Surano, Antonella Fraschini e Anna Maria Pavin, elettivamente domiciliato in Milano via della Guastalla 8, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale-

**CONVENUTO** 

Oggetto: domanda di accessione e usucapione.

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig.
giudizio il Comune di Milano esponendo che:
-era esclusivo proprietario dello stabile in Milano via Carlo Bazzi n. 39, costituito da una
casa di due piani ad uso abitazione, con ballatoi esterni ed annessi magazzini, per aver
acquistato nel 1977 dalle eredi di acquistato nel 1977 dalle eredi di
indivisa;
-tale proprietà apparteneva alla famiglia Lattuada sin dal 1947 e confinava ab
immemorabile con la
-la la l
come risulta dalla Convenzione di scarico delle acque, registrata il
27.10.1962, e dal riconoscimento del Comune di Milano, in data 4.3.1963 per
"Concessione precaria per lo scarico delle acque in roggia privata";
-successivamente negli anni Sessanta il Comune di Milano, per dar poi corso alla
completa ristrutturazione della via disponeva la derivazione del corso della
nel tratto che fiancheggiava la proprietà de quo, spostandolo sotto
l'attuale strada
-conseguentemente il vecchio alveo della considera confinante con la proprietà
, veniva acquisito per la sua metà ex art. 946 c.c. dalla confinante proprietà
-nel 1982 la van la la compliata in uno
stradone a doppia carreggiata, con notevole aumento della circolazione stradale che ha
reso necessario il rinforzo del suolo sottostante; tale intervento sulla via ha richiesto un
innalzamento della sua quota, portando la sua superficie stradale a livello superiore di
quello della base della proprietà circa 1,50 mt. più bassa;
-il Comune recintava quindi con un parapetto in ferro il limite del marciapiede della
nuova via proprietà della prop
parapetto e l'immobile del costituiva così il necessario accesso a questa

proprietà conseguentemente al sotterramento dell'originario ponte d'accesso alla via atteso che utilizzava tale spazio per accedere alla sua proprietà fin dall'inizio dei lavori di ristrutturazione della nuova nel 1975 apponeva due catene di ferro con lucchetto a ciascuno dei due accessi: -tale spazio non veniva utilizzato da alcuno (tranne che dai Lattuada e loro inquilini dal 1975) ed è sempre stato dallo stesso attore fin dal 1975 sistemato e curato a verde, mentre fin dal 1977 i sigg. titolari dell'agenzia , inquilino della proprietà utilizzavano lo stesso spazio per lo svolgimento di diverse fasi della sua attività artigianale e altrettanto fece dal 1985 la carrozzeria Ciò premesso, l'attore chiedeva di dichiararsi, previo accertamento che dopo la deviazione della roggia privata metà del suo alveo è stato acquisito dalla proprietà confinante della famiglia ex art. 946 c.c., la proprietà della metà dello stesso prosciugato alveo della roggia privata confinante con la stessa proprietà della famiglia in subordine dichiararsi, previo accertamento del possesso ininterrotto ed esclusivo per oltre venti anni dello spazio di terreno antistante la proprietà dell'attore sul fronte di , l'intervenuta usucapione di detto spazio a favore dell'attore medesimo.

Si costituiva in giudizio il Comune convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, atteso che il predetto spazio in contestazione rientrava nell'ambito del demanio pubblico e dunque insuscettibile di usucapione; in via riconvenzionale, chiedeva altresì la condanna dell'attore al rilascio della porzione di marciapiede occupata con la condanna al risarcimento del danno a titolo di indennità di occupazione.

All'udienza in data 30.09.05, presenti le parti personalmente, venivano evidenziate possibili soluzioni conciliative che però non davano alcun risultato positivo; venivano quindi concessi i termini per le memorie istruttorie e, all'udienza in data 22.06.06, il Giudice ammetteva parzialmente le prove orali richieste dall'attore.

Assunte le prove ammesse, all'udienza in data 28.02.08 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, tratteneva la causa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è fondata e merita pertanto accoglimento.

Invero, la natura privata della "Talla della "risulta "per tabulas", come si evince dalla Convenzione privata registrata a Milano il 27.10.1962 al n. 40491-Atti privati (doc. 3 attore); con tale convenzione infatti l'Utenza del l'acceptant del suo Regolatore ing. concedeva ai sigg. di "scaricare in acque pluviali e le acque nere provenienti dallo stabile di via A conferma della originaria natura privata della vi è anche l'atto di provenienza del Comune di Milano, Settore Edilizia Privata, indirizzato ai 4 attore) ove viene espressamente riconosciuto che la dove sono deve intendersi quale "scarico delle scaricate le acque dello stabile in acque in roggia privata". Nessun dubbio pertanto che la companio idico. viene deviata

E' altresì pacifico che all'inizio degli anni sessanta la sotto il manto stradale di 📹 (v. doc. 6 conv. e 7 attore) e l'ex alveo della roggia deviata, prosciugato, viene ricolmato (doc. 8 bis, 8 ter e 15 attore).

Ne consegue che l'ex alveo della roggia privata viene acquisita per accessione, ai sensi del vecchio testo dell'art. 946 c.c., dal proprietario confinante.

Ricorre, infatti ed in ogni caso, in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la "sdemanializzazione dei terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento di un corso di acqua consegue, automaticamente (nella disciplina di cui all'art. 946 c.c. anteriore alla modifica di cui alla legge n. 37 del 1994), all'evento naturale dell'abbandono dell'alveo, indipendentemente da atti, formali o taciti, della P.A., venendo a cessare, in conseguenza del detto evento naturale, quella originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la demanialità cosiddetta "necessaria" della "res". Ne consegue la legitttimità dell'acquisto della proprietà del terreno a titolo originario, per accessione, da parte

del proprietario del fondo rivierasco, e la possibilità dell'acquisto della proprietà del terreno medesimo, per usucapione, da parte di terzi in danno del detto proprietario" (Cass. civ. n. 5868 del 12.06.1998). Ora tale situazione di fatto, come sopra detto, risulta già consolidata dagli anni sessanta, con la conseguenza che, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 37/1994, l'acquisto della proprietà per usucapione si era già verificato e dunque non possono ora richiamarsi le relative norme (artt. 942, 946 e 947 c.c.) come modificate dalla predetta legge. Assume ancora il Comune che la natura pubblica dell'area in contestazione deriverebbe dalla sua inclusione nel sedime stradale, ma ciò non può essere condiviso sia perché la come detto, era privata e non è stata mai oggetto di provvedimento espropriativo da parte del Comune (v. doc. 7 conv.), sia perché, e soprattutto, l'area in questione non è stata mai utilizzata come strada pubblica, né prima né dopo la ristrutturazione della I testi escussi, poi, hanno pacificamente confermato che l'area in questione veniva utilizzata come spazio annesso all'autorimessa di proprietà mana far tempo dagli anni sessanta. Così il teste nel precisare che si recava a giocare nell'area de qua, abitando a trecento metri, ha confermato che "i vari inquilini che si sono succeduti hanno sempre utilizzato e occupato l'area de qua"; allo stesso modo la teste, residente in via dal 1954, ha confermato che i vari inquilini hanno sempre utilizzato e occupato l'area in questione per le esigenze della loro attività. Tutti gli altri testi ( concordemente, hanno confermato che l'area in questione è stata da loro utilizzata, come inquilini del per lo svolgimento delle rispettive attività a far tempo dagli anni sessanta e fino ad oggi. La fondatezza della domanda dell'attore, peraltro, si evince altresì dalla documentazione fotografica prodotta che evidenzia, in modo inequivocabile, l'utilizzo esclusivo, da parte dell'attore della parte di terreno di cui è causa.

P.Q.M.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il Comune di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accertato il possesso ininterrotto ed esclusivo per oltre venti anni da parte dell'attore dello spazio di terreno antistante la proprietà dello stesso sul fronte di via dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà di detto spazio di terreno in favore dell'attore medesimo per usucapione;

2) condanna il convenuto Comune di Milano alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore che si liquidano in complessivi euro 7.916,25, di cui euro 5.233,75 per onorario, euro 2.320,00 per diritti ed euro 362,50 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Milano, 16.06.2008

Il Giudice

Valter Colombo

T.A